

che è l'unico criterio al quale noi ci riferiamo? Quel verbale ci dice positivamente che tre membri dell'ufficio erano presenti.

PRESIDENTE. La parola è al deputato Ravina.

RAVINA. Se il verbale dicesse: furono presenti tre membri, senza che vi fosse un richiamo che contraddicesse a questa asserzione, si potrebbe credere che l'ufficio nei tre membri ha contemplato i veri membri dell'ufficio; ma siccome non si tratta qui di numero solamente, ma di interpretazione, egli è possibilissimo, anzi pare evidente che avendo detto il richiamo che non ve ne furono che due e il segretario, il fatto stia veramente così. Generalmente nel processo verbale non si dice se fossero presenti il presidente, due scrutatori, ma si parla in generale della presenza di tre membri. Io dico che essendo posto in dubbio se nei tre fosse veramente compreso o no il segretario, importa alla Camera di chiarire questo fatto; dico che non è grande inconveniente di prendere schiarimento se l'elezione fu regolarmente fatta o no; chè, se non ci fosse richiamo, starei alla deliberazione dell'ufficio, ma come c'è richiamo, si può e si deve verificare l'esattezza del suo contenuto. Se si trattasse solamente di un errore in un caso positivo direi di tralasciare, ma evidentemente qui si tratta di interpretazione. Dunque credendo la Camera e giustamente, a parer mio, che il segretario non sia compreso nel numero dei membri che compongono l'ufficio elettorale, e risultando che il numero dei membri componente l'ufficio del collegio elettorale di Bosco fosse di un segretario e di due scrutatori, conviene verificare il fatto se veramente oltre i due scrutatori v'era il terzo, escluso il segretario. A me pare che trattandosi di cose dubbiose, la Camera debba pigliare la via più prudente e vedere se furono adempite tutte le formalità che dalla legge furono prescritte, perchè le formalità sono le mallevadrici della retta esecuzione della legge.

BALBO. Ho chiesto la parola non per rientrare nella discussione, se il segretario debba essere compreso nei tre o no, ma semplicemente per rispondere con un'osservazione ad un'altra espressa dal deputato Ravina, il quale dice che insomma poi non è gran cosa il domandare degli schiarimenti. Mi pare cosa d'una certa importanza il domandare degli schiarimenti, poichè con questo si ritarda l'elezione, inconveniente che è maggiore quando si domandano non solo degli schiarimenti, ma delle inchieste. Se si guarda la storia parlamentare degli altri paesi, si vedrà che sono casi rarissimi questa domanda di schiarimenti; in generale la validità delle elezioni si pronuncia sui documenti che sono stati mandati alla Camera, ovvero domandando un documento tutto al più; ma il domandare degli schiarimenti, e più lo stabilire delle inchieste, ritardando la validità dell'elezione, e per conseguenza togliendo il voto ad un gran numero di deputati, mi pare cosa gravissima (*Rumori*)

Voci. Ai voti! ai voti!

CHARLES, relatore. Riassumo le conclusioni dell'ufficio, e farò osservare che la proposta dell'ufficio fu di richiedere schiarimenti sopra i capi 1, 2 e 5. Finora si trattò del 1° e 2°, ma sul 5° mai vi fu discussione.

Questo riguarda l'aver ammesso elettori a votare dopo che la seconda chiamata era ultimata e dichiarata chiusa la votazione. Questo fatto sarebbe importante, poichè, come è detto nella protesta, alcuni elettori che arrivarono nella sala dopo la chiamata, credendo a buon diritto e giusta la pratica costantemente tenuta nelle altre elezioni di non poter più essere ammessi a votare, sortirono dalla sala. E infatti altri elettori sorvenuti dopo erano ammessi, nonostante

la chiusura, a votare. Se questo fatto risultasse accertato dalle informazioni che si assumessero, sarebbe grave, a parere dell'ufficio. Perciò io credo di dover persistere nelle conclusioni dell'ufficio, le quali sono che si debbano dimandare schiarimenti sopra i capi 1, 2 e 5. L'accertamento dei fatti deve necessariamente precedere il giudizio che su di essi hassi a proferire; nè io penso che ciò possa protrarre molto in lungo la definitiva decisione sulla elezione, potendosi avere le necessarie informazioni in tre o quattro giorni.

PINELLI, ministro per l'interno. Le osservo che sopra questa eccezione sta la stessa osservazione fatta quanto al primo e secondo capo. Del resto poi le dico anche che non è cosa esatta il dire che si possono avere questi schiarimenti in pochissimo tempo, perchè, per fare un'inchiesta, bisogna sentire tutti quelli che furono presenti all'adunanza, essendo evidentissimo che, se s'interrogassero sulla realtà del fatto attestato nella protesta quegli stessi che la firmarono, essi lo confermerebbero senza dubbio. Ora sostituiremo noi con tanta facilità un'inchiesta, instruita in via di schiarimenti, senza alcuna forma, a quanto è regolare e formale, cioè ad un atto firmato e letto innanzi all'adunanza?

CHARLES, relatore. Io rispondo poche parole all'onorevole signor ministro degli interni. Quando si tratta di un fatto che si compì alla presenza dell'elettore, che crede di essere gravato dall'operato dell'ufficio, allora sta bene che non protestando immediatamente possa essere privato del diritto di protestare in appresso, ma quando si tratta di un elettore il quale non si trovò presente, allora in questo caso, adottando la dottrina proposta dall'onorevole signor ministro, si impedirebbe precisamente all'elettore di fare qualunque protesta, quantunque fosse stato ingiustamente privato del suo diritto. E questo sarebbe precisamente il caso di cui è questione. Varii elettori arrivati dopo terminata la prima chiamata dovettero sortire senza votare, ed altri che rimasero furono dopo ammessi a votare.

Non vi fu adunque parità di trattamento. E d'altronde non potevano protestare avanti l'ufficio poichè erano assenti dalla sala quando avveniva il fatto dell'ufficio lesivo dei loro diritti.

Darò lettura della protesta:

1° « Nel giorno 15 luglio, nell'intervallo tra la prima e la seconda chiamata, due soli membri dell'ufficio definitivo si trovarono presenti, cioè il signor dottor Chiabrera dimorante a Bosco, ed il signor Enrico Ricci, capitano d'artiglieria in servizio, il primo de' quali rimarcò tale difetto, e pregò l'elettore Andrea Bisio di andare a chiamare alcuno de' membri dell'ufficio mancanti per uniformarsi al prescritto dell'ultimo alinea dell'articolo 72 che dispone essere la continua presenza di tre membri almeno necessaria sotto pena di nullità;

2° « Nel secondo giorno 22 suddetto mese, sempre tra la prima e la seconda chiamata, vi fu pure un intervallo in cui tre membri dell'ufficio, cioè i signori capitano Ricci, Luigi Ocella di Bosco e l'arciprete dello stesso luogo, supplente il Chiabrera impedito per malattia sopravvenutagli, credettero di trovarsi presenti, quando invece quest'ultimo stette in quell'intervallo nel coro della chiesa, dietro l'altare, di modo che trovandosi separato affatto dal corpo della medesima, nella quale era collocata la tavola dell'ufficio elettorale, fu realmente e dovette considerarsi assente nel senso della legge soprannominata, perchè fuori della vista della sala e dell'urna elettorale, assenza che rendeva presenti due soli dei membri, e così rinnovava la violazione del detto articolo